



AZIONE LEGALE ANAAO-GCP PER LA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA SU ORARIO DI LAVORO E RIPOSI: ISTRUZIONI PER L'USO

Carissimi,

come certamente sapete, con riferimento ai Medici del Servizio Sanitario Nazionale, formalmente inquadrati come "dirigenti", sebbene, con l'eccezione dei direttori di struttura complessa, non godano delle prerogative o dell'autonomia dirigenziali nei riguardi del loro orario di lavoro, il legislatore italiano con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e con il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, ha negato l'applicazione dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/88, in particolare con riferimento al diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo consecutivo tra un turno ed un altro) e settimanale (durata massima settimanale dell'orario di lavoro pari a 48 ore settimanali compresi gli straordinari).

Dopo una lunga battaglia promossa da Anaa Assomed, nel febbraio 2014 l'Italia è stata deferita davanti la Corte di Giustizia Europea per la mancata applicazione della direttiva al personale medico dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, e costretta ad un provvedimento legislativo apposito per rimediare.

Stante la grave violazione del diritto al riposo ed alla dignità del lavoro commessa dallo Stato italiano, l'Anaa Assomed ha promosso da circa sei mesi, sul territorio nazionale un'azione collettiva per il risarcimento dei danni, attraverso una convenzione con la GCP, di cui siete stati a suo tempo informati.

Tale convenzione prevede che GCP si occuperà della promozione giudiziale dell'azione di recupero delle somme impegnandosi in particolare a:

- assumere i costi della fase contenziosa senza alcun anticipo da parte del cliente e senza spese di iscrizione, tipo Consulcesi;
- gestire il contenzioso su base nazionale;
- chiedere un corrispettivo al cliente esclusivamente sul quantum che sarà incassato e SOLO se sarà incassato, con percentuali differenti per iscritti e non iscritti.

Avendo riscontrato che l'azione fatica a diffondersi, abbiamo valutato con l'Avv. Frisani e l'Avv. Tancredi, che per conto della GCP seguono il ricorso, i motivi di questo avvio così rallentato per promuovere i necessari correttivi.

Gli avvocati hanno rilevato, innanzitutto, perplessità da parte dei Medici in ordine alla chiamata in giudizio dell'Azienda per paura di ritorsioni future, valutando la possibilità di ricorso solo contro lo Stato.

E' necessario, però, a questo proposito, chiarire che la questione riguarda due distinti periodi:

1) quello dal 2004 (data di entrata in vigore della direttiva 2003/88, correttamente recepita dallo Stato Italiano) al 2008 (entrata in vigore del D.L.112/2008), in cui lo Stato non ha alcuna responsabilità in quanto ha correttamente recepito la direttiva comunitaria sull'orario di lavoro. In questo periodo qualora gli orari di riposo previsti dalla normativa non siano stati osservati la responsabilità è esclusivamente dell'Azienda Sanitaria.

2) quello iniziato nel 2009, durante il quale stante la vigenza delle norme di cui al DL 112/2008, che risulta in aperto contrasto con quanto stabilito dalla direttiva, si determina una esclusiva responsabilità statale che permane fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, come prevista dal DL 112/2008 (L. n.161/2014).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVERE A:

Anaa Assomed segreteria.nazionale@anaao.it

GCP info@gestionecreditiubblici.it - numero verde 800 034 193



NON TI HANNO PAGATO
FERIE E RIPOSI NON GODUTI?
CHIEDI IL RISARCIMENTO.
E' UN TUO DIRITTO.

Ne consegue che chi è interessato ad ottenere un risarcimento per gli anni 2004/2008 (ed eventualmente delle giornate di ferie non godute) dovrà necessariamente agire, a pena di decadenza del diritto, contro la propria Azienda Sanitaria, mentre per il periodo successivo l'azione sarà proposta solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In conclusione, ogni dirigente medico iscritto ad Anaa Assomed, ad eccezione di quelli di struttura complessa, qualora ritenga che i principi stabiliti dalla direttiva 2003/88 inerenti il diritto al riposo giornaliero (11 ore tra un turno ed un altro) e settimanale (almeno 24 ore consecutive) ed al tetto di orario di lavoro pari a 48 ore settimanali, comprensive di straordinario, non siano stati rispettati dalla Azienda Sanitaria di appartenenza, ovvero da quella presso cui ha prestato servizio in passato, può agire per il riconoscimento dei compensi derivanti dalle violazioni subite.

Gli Avvocati dello studio GPC sono disponibili a concordare incontri presso le sedi Regionali in modo da chiarire con i Segretari Aziendali interessati tutti i dubbi, compresi quelli legati a posizioni personali e/o particolari che potranno essere valutati una volta avviata l'azione legale per i casi più "evidenti", in modo da cominciare ad acquisire "giurisprudenza favorevole".

Invitandovi a dare massima diffusione a queste norme e ad uno sforzo organizzativo che offra a tutti i medici iscritti, o che si iscrivono, una concreta possibilità di essere risarciti per una grave violazione dei loro diritti invio cordiali saluti.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed



NON TI HANNO PAGATO
FERIE E RIPOSI NON GODUTI?
CHIEDI IL RISARCIMENTO.
E' UN TUO DIRITTO.

ISTRUZIONI PER L'USO

CHI PUO' PRESENTARE IL RICORSO

I Dirigenti Medici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei direttori di struttura complessa.

Successivamente, sarà verificata la possibilità di accedere per figure professionali diverse, alle quali si consiglia, per ora, di inviare una lettera di costituzione in mora al fine di interrompere i termini di prescrizione.

QUAL E' L'AMBITO DELL'AZIONE LEGALE

L'azione è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto, e la conseguente condanna al pagamento, ad una indennità per ciascuna ora di:

- superamento del limite delle 48 ore di lavoro settimanale (compresi gli straordinari) o riposo non goduta;
- su base giornaliera (minimo 11 ore obbligatorie tra la fine di un turno e l'inizio del successivo);
- su base settimanale (minimo 35 ore consecutive - 24 ore settimanali + 11 giornaliere);

L'azione NON riguarda il recupero delle eccedenze orarie rispetto al debito contrattuale di 38 ore se non per la parte che supera 48 ore a settimana.

GLI STEP DEL RICORSO

Prendere visione del manuale operativo (in allegato).

I DOCUMENTI DA INVIARE (in allegato)

- la lettera di **messaggio in mora**:
 - 1) dell'Azienda** (per chi è interessato al recupero della attività svolta nel periodo 2004-2008 ed, eventualmente, delle ferie non godute)
 - 2) della Presidenza del Consiglio dei Ministri** (per chi è interessato solo al risarcimento per violazione della direttiva europea dal 2009 in poi)
- la **richiesta di accesso agli atti**
- la **procura speciale**
- la **scheda mese/anno** per dettagliare i riposi
- la segnalazione delle **ferie non godute** (solo per coloro che intendono chiederne il pagamento alla propria Azienda).

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA/RICEVUTA

L'intera documentazione, completa delle ricevute postali, dovrà essere consegnata presso la sede Anaa Assomed della Regione di appartenenza che provvede a spedirla a GCP.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E AVVIO RICORSO

Anaa Assomed e GCP verificano la documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, all'esito del quale l'interessato sottoscriverà personalmente il contratto con Gestione Crediti Pubblici srl che si impegna fin da ora a non chiedere alcuna somma a titolo di acconto, ad anticipare tutte le spese necessarie ed a prevedere un corrispettivo in misura percentuale rispetto a quanto effettivamente incassato dal singolo medico.

TERMINI DI PRESCRIZIONE

L'azione può essere esperita per un periodo variabile da sei a 10 anni (la variabile dipende da come il Giudice qualificherà l'azione proposta). Si consiglia di inviare il più presto possibile la lettera di costituzione in mora al fine di interrompere immediatamente i termini di prescrizione che decorrono quotidianamente.



NON TI HANNO PAGATO
FERIE E RIPOSI NON GODUTI?
CHIEDI IL RISARCIMENTO.
E' UN TUO DIRITTO.

GESTIONE DEI RICORSI

Le pratiche saranno gestite in tempo reale tramite una area riservata sul sito web della GCP ove sarà possibile visionare tutta la documentazione personale, dalle semplici raccomandate agli atti giudiziari, alle copie dei verbali in fase di udienza.

I TEMPI DEL GIUDIZIO

Per la tempistica del giudizio, si deve diffidare di chiunque faccia una stima di tempi per una causa giudiziaria, stante le innumerevoli variabili che determinano tale durata, a partire dal tribunale dove viene incardinato il procedimento, alle sorti del magistrato (arretrati, trasferimenti, gravidanza, malattie) alle varie fasi di impugnazione delle sentenze ed altro.

La società GCP ha tutto l'interesse ad accelerare il più possibile i tempi del contenzioso per giungere alla fase finale nel più breve e tempo possibile.